

Roma, 3 marzo 2021

Circolare n. 79/2021

Oggetto: Poste – Contributo AGCOM 2021 – Delibere n.617/2020 e n.72/2021.

L’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni ha emesso le Delibere per il pagamento del contributo al funzionamento 2021 e per l’autodichiarazione dei dati anagrafici da parte delle imprese titolari di licenza o autorizzazione postale.

Il contributo è pari all’1,35 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio dei predetti titoli autorizzativi. Il bilancio da prendere in considerazione è quello dell’esercizio finanziario 2019.

Il versamento va effettuato entro il 20 aprile 2021 utilizzando la procedura telematica indicata dall’Autorità. Entro la stessa data va effettuata l’autodichiarazione dei dati anagrafici, sempre attraverso la suddetta procedura.

Si rammenta che la tardiva o omessa autodichiarazione è punita con le sanzioni previste dall’articolo 21 del D.Lgvo n.261/1999 (da 516 a 5.164 euro).

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [207/2020](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



DELIBERA N. 617/20/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità” nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

CONSIDERATO che le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l’anno 2021 sono stimate in 10,127 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all’Autorità dalla legge;

RITENUTO, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all’Autorità per l’anno 2021, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 65 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei “ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell’Autorità”;

RITENUTO, inoltre, di prevedere per l’anno 2021 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2020;

RITENUTO infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell’Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

UDITA la relazione del Presidente;



DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2019.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2019.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.



Art. 4

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 20 aprile 2021 i soggetti di cui all'articolo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2019, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone

DELIBERA N. 72/21/CONS

**MODELLO TELEMATICO E ISTRUZIONI RELATIVI AL CONTRIBUTO
DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE
OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione e i servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo, 8 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione Digitale”* (di seguito *“CAD”*);

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* che disciplina, all’art. 1, commi 65 e 66, il sistema di finanziamento dell’Autorità;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO, in particolare, l’art. 65, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che *“A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”*;

VISTA la delibera n. 617/20/CONS, del 19 novembre 2020, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con la quale l’Autorità ha stabilito la misura e le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 con cui è stata approvata, ai fini dell’esecutività, la delibera n. 617/20/CONS concernente “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”;

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 1, della delibera n. 617/20/CONS, che prevede la predisposizione e la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità di un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti;

RAVVISATA l’opportunità, al fine di garantire uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l’azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico, rubricato “*Contributo SP – anno 2021*”, per il calcolo del contributo dovuto all’Autorità dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali per l’anno 2021 e di utilizzare nella predisposizione del predetto modello la classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007, pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito *web* www.istat.it;

VISTA la convenzione stipulata con Unioncamere, ai sensi della delibera n. 576/10/CONS, del 28 novembre 2010;

CONSIDERATO che l’integrazione delle banche dati dell’Autorità con il portale “*impresainungiorno.gov.it*” consente di adempiere alle prescrizioni di cui al CAD, consentendo contestualmente una significativa riduzione degli oneri di comunicazione in capo agli operatori obbligati al versamento del contributo all’Autorità;

RITENUTO, pertanto, opportuno ricorrere alle funzioni presenti sul portale gestito da Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it per la gestione di tutte le attività relative al contributo;

RITENUTO, altresì, opportuno fornire indicazioni sul sistema di contribuzione per l’anno 2021 e sulle modalità operative di compilazione del connesso modello, mediante l’adozione di apposite “*Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai fini della determinazione del contributo dovuto dagli operatori del settore dei servizi postali per l'anno 2021 e del versamento del contributo dovuto sono adottati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - a) modello telematico “*Contributo SP – anno 2021*” (allegato A);
 - b) “*Istruzioni relative al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*” (allegato B).
2. Il modello “*Contributo SP – anno 2021*”, di cui al comma 1, lett. a), è trasmesso all’Autorità, entro il 20 aprile 2021, esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Contributo SP - Anno 2021

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 617/20/CONS
Allegato A alla delibera n. 72/21/CONS

Sezione 1 - Dati Anagrafici

Il sottoscritto			
in qualità di			
dell'impresa			
Natura giuridica			
Codice Fiscale		Partita IVA	
Sede Legale	Indirizzo	Prov.	CAP
Recapito Telefonico	FAX	E-Mail	
Conto di addebito (IBAN)	Codice Riferimento Operazione	Data bonifico	
Data chiusura bilancio/rendiconto		Data inizio attività	
Capogruppo			
Ragione sociale		Codice Fiscale	
Referente per il contributo			
Nome e Cognome		Telefono	
E-Mail			

il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati comunicati nel presente modello e si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni prodotte.

ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SP – anno 2021"

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SP – anno 2021", debitamente compilato, il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i soggetti economici in possesso, al 1° gennaio 2021, di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

Sono esentati dall'obbligo di trasmissione del modello "Contributo SP – anno 2021" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2019 (oppure 2019-2020 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2021

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 i soggetti di cui al punto 1 che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nell'esercizio finanziario 2019 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 19 novembre 2020), come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SP – anno 2021" (campo 4).

3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo per l'anno 2021

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo per l'anno 2021 i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello "Contributo SP – Anno 2021" – sia pari o inferiore a euro 100.000,00, e le imprese che al 20 aprile 2021 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, nonché le imprese sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020.

4. I casi di fusione o cessione societaria

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, gli obblighi relativi alla compilazione e trasmissione del modello “Contributo SP – anno 2021” e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione. Il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell’esercizio finanziario 2019 da ciascuna entità coinvolta nell’operazione, fornendo, nel riquadro 2F, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi alle singole società che concorrono alla formazione della base imponibile.

IL MODELLO “CONTRIBUTO SP – ANNO 2021”

5. Le modalità di accesso al modello “Contributo SP – Anno 2021”: il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente

Il portale

Il modello telematico “Contributo SP – Anno 2021” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore postale è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

L’accesso al Portale è consentito attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo SP - Anno 2021” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l’accesso al Portale.

La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati. È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “Contributo SP – Anno 2021” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all’indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

La selezione dell’impresa e dell’anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “Modello SP”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2021). Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

6. Informazioni anagrafiche

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione “Dati anagrafici” del modello “Contributo SP – anno 2021”, disponibile sul Portale.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l’accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l’utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

7. La base di calcolo del contributo per l'anno 2021: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A)

La base di calcolo del contributo per l'anno 2021 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni o altra scrittura contabile equivalente) risultante dall'ultimo bilancio o rendiconto formale approvato prima del 19 novembre 2020, data di adozione della delibera n. 617/20/CONS.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie – relative all'esercizio finanziario 2019 – corrispondenti alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2019, corrispondente a “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (campo 1). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell'importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

8. I ricavi conseguiti nel settore postale (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

- a. attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- b. altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

I soggetti che operano in virtù di più di un titolo abilitativo indicano separatamente i ricavi percepiti in ciascun ambito di attività.

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale e i ricavi per i servizi affidati in esclusiva ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

9. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale (riquadro 2C)

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale sono indicati nel riquadro 2C, in forma disaggregata.

La disaggregazione dei ricavi è operata sulla base della classificazione predisposta dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.

Si sottolinea, che ai sensi della classificazione Ateco 2007, dalla classe 49.41 sono escluse le attività postali e di corriere (i cui ricavi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadro 2B) e dalla classe 52.29 sono escluse le attività di corriere (i cui ricavi anch'essi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella medesima voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadro 2B). L'eventuale valorizzazione dei ricavi collegati alle attività di cui alle classi 49.41 e 52.29 deve essere giustificata in uno specifico prospetto da allegare nel riquadro 2E.

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.

La somma dei ricavi conseguiti nel settore postale e dei ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

10. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 (riquadro 2D)

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente per l'anno 2021 (campo 5), applicando l'aliquota contributiva, pari all'1,35 per mille, al valore riportato nel campo "Imponibile contributo 2021" (campo 4).

11. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2E)

I ricavi conseguiti dall'impresa, nell'esercizio finanziario 2019, derivanti dalle attività che non rientrano nel settore postale (indicati nel riquadro 2C) devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare (nel riquadro 2E), i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo SP – anno 2021". Per allegare i documenti, il modello telematico prevede un'apposita area "Allegati".

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità mediante applicazione dell’aliquota all’intera voce A1 del conto economico.

Il bilancio d’esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati del modello telematico.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi provvedono ad allegare la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 2E.

12. Società controllate, collegate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (riquadro 2F)

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società (riquadro 2F nell’area “Ulteriori informazioni”).

13. Trasmissione del modello

Il modello “Contributo SP – Anno 2021”, debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

L’INVIO DEL MODELLO “CONTRIBUTO SP – ANNO 2021” E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

14. Il modello telematico “Contributo SP – anno 2021”

Il modello telematico “Contributo SP – 2021” è trasmesso per mezzo del Portale.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all’interno del Portale, nella sezione “Archivio pratiche”, che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l’invio del modello telematico “Contributo SP – anno 2021” è il 20 aprile 2021.

15. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2021 è il 20 aprile 2021.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;
- 2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:
 - a. tramite bonifico bancario sul c/c IT59S0542404297000000000582 e codice SWIFT: BPBAIT3B, acceso presso la Banca Popolare di Bari e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b. nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV generato dal modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

16. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

17. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.